

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **720.000** | 720.200
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 94 cpv. 1 e 99 cpv. 5 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni" CSC [720.000](#) (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Cantone riscuote secondo le disposizioni della presente legge:

- d) **(modificata)** un'imposta sull'eredità e sulle donazioni dalle persone fisiche e giuridiche;

Titolo dopo Art. 105e (modificato)

5. Imposta sull'eredità e sulle donazioni

Art. 106 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo), cpv. 3 (nuovo)

I. Oggetto dell'imposta

- 1. Imposta sull'eredità (**titolo modificato**)

¹ Sono soggette all'imposta sull'eredità tutte le devoluzioni di sostanza (quote ereditarie e assegnazioni) in virtù del diritto successorio legale o in base a una disposizione a causa di morte.

- a) *abrogata*
- b) *abrogata*
- c) *abrogata*
- d) *abrogata*
- f) *abrogata*
- g) *abrogata*

² Sono imponibili in particolare le assegnazioni a seguito di successione in forza di legge, di contratto successorio o di disposizione di ultima volontà, in particolare attraverso istituzione d'erede o legato, donazione in caso di morte, costituzione di fondazioni fiscalmente riconosciute o trust e assegnazioni a fondazioni o a trust esistenti in caso di morte nonché la sostituzione fedecommissaria.

³ Assegnazioni di prestazioni assicurative che divengono dovute al momento del decesso o dopo il decesso del testatore sono soggette all'imposta sull'eredità, per quanto esse non vengano assoggettate quale reddito.

Art. 106a cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

² Risultano imponibili in particolare donazioni tra vivi, anticipi sull'eredità a titolo di computo dell'eredità futura, assegnazioni secondo contratto, per quanto le prestazioni reciproche presentino una sproporzione evidente, nonché assegnazioni per la costituzione di fondazioni fiscalmente riconosciute o di trust oppure a fondazioni o a trust esistenti.

- a) *abrogata*
- b) *abrogata*
- c) *abrogata*

³ Assegnazioni di prestazioni assicurative che divengono dovute quando il donatore è ancora in vita sono soggette all'imposta sulle donazioni, per quanto esse non vengano assoggettate quale reddito.

Art. 107 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (abrogato)

II. Assoggettamento

1. In generale (**titolo modificato**)

¹ L'obbligo fiscale sussiste quando

- a) (**modificata**) il testatore aveva il proprio ultimo domicilio nel Cantone o la successione è stata aperta nel Cantone;
- b) (**modificata**) il donatore al momento dell'assegnazione ha il proprio domicilio nel Cantone;
- c) (**modificata**) sono oggetto di devoluzione fondi situati nel Cantone o relativi diritti.
- e) *abrogata*

f) *abrogata*

² Nel contesto internazionale l'obbligo fiscale sussiste inoltre quando sostanza mobile imponibile nel Cantone è oggetto di devoluzione.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

Art. 107a (nuovo)

2. Soggetto fiscale

¹ Il destinatario dell'assegnazione è soggetto all'obbligo fiscale (erede, legatario, donatario, beneficiario o altro avente diritto).

² In caso di assegnazioni da usufrutti o da prestazioni ricorrenti è l'usufruttuario o il destinatario della prestazione a essere soggetto all'obbligo fiscale.

³ In caso di assegnazioni a una società di capitali o a una cooperativa è il proprietario della partecipazione a essere soggetto all'obbligo fiscale.

⁴ In caso di una sostituzione fedecommissaria sia l'erede istituito, sia l'erede sostituito sono soggetti all'obbligo fiscale.

Art. 107b (nuovo)

3. Esenzione fiscale

¹ Sono esenti dall'assoggettamento:

- a) i coniugi e i concubini;
- b) i discendenti, i figliastri e i figli affiliati;
- c) i genitori, il patrigno e la matrigna e i genitori affiliati;
- d) le persone giuridiche secondo l'articolo 78 con sede nel Cantone, per quanto la sostanza assegnata serva allo scopo privilegiato fiscalmente e non possa essere sottratta allo stesso;
- e) le persone giuridiche di fuori Cantone ai sensi dell'articolo 78 se previsto dal diritto federale o per quanto l'altro Cantone accordi la reciprocità o esista un accordo di reciprocità con un altro Stato.

² Il Governo può estendere l'esenzione fiscale a beneficiari fuori Cantone, se e nella misura in cui l'altro Cantone o Stato accordi la reciprocità.

³ Fondazioni fiscalmente riconosciute e trust con irrevocabile beneficio della persona assegnante oppure di persone esenti dall'imposizione sono esentate dall'obbligo fiscale.

Art. 108

III. Diritto all'imposta (**titolo modificato**)

Art. 109 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (abrogato)

¹ L'imposizione viene calcolata in base al valore della sostanza netta oggetto di trasferimento al momento della devoluzione della sostanza.

² *Abrogato*

Art. 110

2. Attivi

a) Principio (**titolo modificato**)

**Art. 111 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato),
cpv. 4 (nuovo), cpv. 5 (nuovo)**

b) Casi particolari (**titolo modificato**)

¹ L'Amministrazione delle imposte e il contribuente possono chiedere una nuova stima per fondi.

² Usufrutti, rendite e altre prestazioni ricorrenti vengono valutati secondo il loro valore di capitale.

³ In caso di una sostituzione fedecommissaria che non si limita alla parte residua, la sostanza che viene devoluta all'erede istituito viene valutata al valore di capitale dell'eredità istituita.

⁴ In caso di devoluzioni di sostanza da un contratto assicurativo, ai fini della valutazione risulta determinante il valore di riscatto o la prestazione assicurativa erogata.

⁵ Se l'imposta sull'eredità viene addebitata alla massa successoria oppure se l'imposta sulle donazioni viene assunta dal donatore, l'assegnazione imponibile aumenta dell'importo d'imposta corrispondente.

Art. 112 cpv. 1 (modificato)

¹ Per il calcolo dell'imposta vengono dedotti:

- a) (**modificata**) debiti trasferiti con l'eredità o l'assegnazione tra vivi;
- b) (**modificata**) usufrutti, diritti d'abitazione, altri diritti di godimento e obblighi di prestazione ricorrenti ed esistenti prima del decesso del testatore o gravanti l'oggetto dell'imposta sulle donazioni;
- c) (**modificata**) spese di sepoltura e di manutenzione della tomba usuali nella località;
- d) (**modificata**) spese per l'esecuzione della successione e le spese dell'esecuzione testamentaria;
- e) (**nuova**) spese giudiziarie e di avvocato per azioni di nullità, di riduzione o per petizioni d'eredità.

Art. 113 cpv. 1 (abrogato), cpv. 2 (abrogato), cpv. 3 (modificato)

¹ *Abrogato*

² *Abrogato*

³ Sono esenti da imposta:

Elenco invariato.

Art. 114 cpv. 1, cpv. 3 (modificato), cpv. 3^{bis} (nuovo), cpv. 4 (abrogato)

¹ Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:

b) *abrogata*

³ L'imposta ammonta:

a) **(nuova)** al 5 per cento per beneficiari della stirpe dei genitori;

b) **(nuova)** al 15 per cento per gli altri beneficiari.

^{3bis} Ai fini dell'attribuzione alla stirpe dei genitori, i figliastri e i figli affiliati nonché i loro discendenti vengono equiparati ai figli naturali e ai loro discendenti.

⁴ *Abrogato*

Art. 114a cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (nuovo)

³ La riduzione viene meno successivamente se entro dieci anni i valori patrimoniali vengono sottratti all'azienda, se la partecipazione viene interrotta, se l'attività imprenditoriale direttiva viene abbandonata, se l'azienda viene ceduta o viene trasferita all'estero.

⁴ L'importo di cui l'imposta è stata ridotta viene riscosso quale ricupero d'imposta.

Art. 115 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

VII. Responsabilità (titolo modificato)

¹ Per l'imposta sull'eredità gli eredi e i legatari rispondono solidalmente fino a concorrenza dell'importo che corrisponde al valore della sostanza a loro trasferita. Eredi, amministratori d'eredità, esecutori testamentari, legatari e altre persone incaricate della divisione dell'eredità che versano quote ereditarie prima che siano state versate le imposte sull'eredità dovute rispondono con tutto il loro patrimonio.

² Il donatore risponde solidalmente per l'imposta sulle donazioni.

Art. 165a cpv. 1

¹ Il Cantone riceve un indennizzo per la riscossione e il conteggio di imposte comunali e di culto. Esso consiste in:

b) **(modificata)** un indennizzo secondo l'articolo 30 capoverso 1 della legge sulle imposte comunali e di culto per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare e l'imposta sull'eredità e sulle donazioni;

II.

L'atto normativo "Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC)" CSC [720.200](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 2, cpv. 3

² Il comune può riscuotere le seguenti imposte, secondo le disposizioni della presente legge:

- b) **(modificata)** un'imposta sugli immobili;
- c) **(nuova)** un'imposta sull'eredità e sulle donazioni.

³ Il comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:

- a) *abrogata*

Titolo dopo Art. 20 (modificato)

2.4. Imposta sull'eredità e sulle donazioni

Art. 21 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (modificato), cpv. 5 (modificato), cpv. 6 (nuovo), cpv. 7 (nuovo)

¹ Il comune può riscuotere un'imposta sull'eredità e sulle donazioni.

² Soggetto fiscale, esenzione fiscale, oggetto fiscale, diritto all'imposta e calcolo dell'imposta, riscossione e responsabilità riguardo all'imposta sull'eredità e sulle donazioni si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

³ *Abrogato*

⁴ Le disposizioni della legge cantonale sulle imposte riguardo all'obbligo fiscale¹⁾ trovano applicazione per analogia. Per premi e doni d'onore del Cantone, la sovranità fiscale spetta al comune di domicilio del beneficiario. Se questo ha il proprio domicilio fuori Cantone, il gettito dell'imposta spetta alla Città di Coira.

⁵ Il comune stabilisce le aliquote d'imposta in una legge formale. Queste ammontano al massimo al:

- b) *abrogata*
- c) **(modificata)** 20 per cento: per gli altri beneficiari.

⁶ La tassazione e la riscossione delle imposte vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale sull'eredità e sulle donazioni. Lo stesso vale per decisioni su reclamo, su impugnazione e per altre decisioni.

⁷ Il comune decide su domande di condono e sugli stralci amministrativi.

Titolo dopo Art. 21 (nuovo)

2.5. Norme sulle competenze per ulteriori imposte

Art. 30 cpv. 1 (modificato)

¹ I comuni indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte per la tassazione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare nonché dell'imposta sull'eredità e sulle donazioni con una forfetaria per caso. Il Governo ne stabilisce l'ammontare.

¹⁾ Articolo 107 legge sulle imposte

Art. 33a (nuovo)

Adeguamento della legislazione comunale alla modifica del ...

¹ La modifica degli articoli 2 e 21 trova applicazione direttamente ed entra in vigore prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge cantonale sulle imposte del ...

² Le aliquote d'imposta stabilite nella legge fiscale comunale per la stirpe dei genitori e degli avi nonché per gli altri beneficiari trovano applicazione fino alla loro modifica, per quanto non superino le nuove aliquote massime. In caso contrario valgono le aliquote massime secondo l'articolo 21 capoverso 4.

³ Per la delimitazione temporale di questa modifica legislativa risulta determinante il momento in cui è stata realizzata la fattispecie causante l'imposizione. Fattispecie fiscali previste dal diritto previgente continuano a essere tassate e riscosse dal comune.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.